

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2026.

Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). (26A01576). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2026.

Modifica dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, concernente l'attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato. (26A01652). Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 26 febbraio 2026.

Approvazione di un terzo elenco *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2026. (26A01559). Pag. 4



DECRETO 9 marzo 2026.

Approvazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2026. Quarto elenco. (26A01560) Pag. 7

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 26 marzo 2026.

Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026. (26A01624) Pag. 8

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 25 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, quinta e sesta *tranche*. (26A01577) Pag. 10

DECRETO 25 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, tredicesima e quattordicesima *tranche*. (26A01578) . Pag. 12

DECRETO 25 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, sedicesima e diciassettesima *tranche*. (26A01579) Pag. 14

DECRETO 27 marzo 2026.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2025. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2026. (26A01653) Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato, «Noku» (26A01542) Pag. 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ambroxolo, «Secretil». (26A01543) Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Pantoprazolo Teva Italia». (26A01547) Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo fumarato, «Bisoprololo Almus». (26A01548) Pag. 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di dabigatran etexilate mesilate, «Auralgan» e «Dangard». (26A01549) Pag. 22

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride e Tamsulosina Ariston». (26A01569) Pag. 23

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Alfasigma». (26A01570) Pag. 23

Revoca, su rinuncia AIC rilasciata con procedura di importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin». (26A01571) Pag. 23

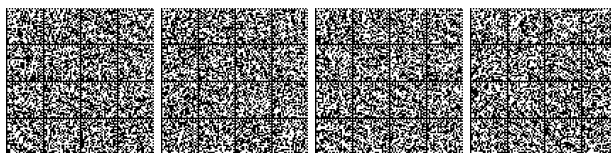
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (26A01562) Pag. 23

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (26A01625) Pag. 23

Avviso a valere sul Libretto smart (26A01626) Pag. 23



Ente nazionale per l'aviazione civile		Ministero dell'interno	
Regolamento autorizzazione voli di linea extra UE, sorvoli e scali tecnici. (26A01561).	Pag. 24	Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione. (26A01580)	Pag. 24
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale			
Rilascio di <i>exequatur</i> (26A01544)	Pag. 24	Attribuzione al Comune di Catania, ai fini del riequilibrio strutturale, del contributo di euro 40 milioni, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 dicembre 2025, n. 191. (26A01581).	Pag. 24
Rilascio di <i>exequatur</i> (26A01563)	Pag. 24		





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2026.

Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la Parte III, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto l'art. 63, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici e, in particolare, la lettera c) che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;

Visto, in particolare, l'art. 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»;

Visti gli articoli 57, comma 1, lettera a), n. 2, 65, comma 8, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci, in particolare, del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto, in particolare, l'art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66»;

Visto l'art. 170, comma 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Par-

te terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Vista la delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 28 del 21 dicembre 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato adottato il «Progetto di Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica» e relative misure di salvaguardia;

Dato atto che l'avviso di adozione del progetto di PAI dissesti è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2023 nonché sui Bollettini ufficiali regionali della Liguria, della Toscana e dell'Umbria;

Considerato che, dalla data di pubblicazione dell'avviso, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è iniziata la fase di consultazione, informazione pubblica e di partecipazione attiva di tutte le parti interessate, che si è conclusa in data 4 luglio 2023;

Visto l'art. 68, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino»;

Visto, altresì, il comma 4 del citato art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che «La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche»;

Vista la delibera della giunta della Regione Liguria n. 961 del 6 ottobre 2023 relativa alla presa d'atto del parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla Conferenza programmatica, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella seduta conclusiva del 31 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti;

Vista la delibera della giunta della Regione Umbria n. 1163 dell'8 novembre 2023, relativa alla presa d'atto del parere favorevole, senza osservazioni, espresso dalla Conferenza programmatica, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella seduta del 12 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti;

Vista la delibera della giunta della Regione Toscana n. 1354 del 20 novembre 2023, relativa all'adozione del parere favorevole, con raccomandazioni, espresso dalla Conferenza programmatica, ai sensi dell'art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in esito alla seduta conclusiva del 20 luglio 2023 sul progetto di PAI dissesti;



Visto, infine, il parere favorevole sul PAI dissesti, espresso dalla Conferenza operativa dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, nelle sedute del 13 dicembre 2023 e del 4 marzo 2024;

Vista, quindi, la delibera della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 39 del 28 marzo 2024, con la quale è stato adottato, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il «Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica» in seguito anche PAI dissesti»;

Dato atto che la notizia di adozione del PAI dissesti e delle relative misure di salvaguardia è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2024 e che da tale data, nelle more dell'approvazione del Piano, trovano applicazione le misure di salvaguardia adottate con la deliberazione n. 40 del 28 marzo 2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 40 del 28 marzo 2024, le misure di salvaguardia resteranno in vigore fino all'approvazione del PAI dissesti distrettuale e alla conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni;

Ritenuto di approvare il «Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica» (PAI dissesti) di cui alla deliberazione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 39 del 28 marzo 2024;

Visto il parere n. 232/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 57, comma 1, lettera a), n. 2, 65, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti), di cui alla delibera della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale n. 39 del 28 marzo 2024, che si compone dei seguenti elaborati:

a) Relazione di Piano e appendici:

appendice 1 - Riferimenti bibliografici;

appendice 2 - Metodologia per la definizione delle aree a suscettibilità da dissesti di natura geomorfologica di pericolosità elevata (P3b), media (P2b) e moderata (P1);

appendice 3 - Metodologia per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di subsidenza del terreno;

appendice 4 - Prime indicazioni per la valutazione delle condizioni di pericolosità nelle conoidi detritico-alluvionali e conoidi soggetti a fenomeni di *debris-flow*;

appendice 5 - Linee guida per l'utilizzo dei dati di deformazione (PS) derivati da analisi multi-interferometrica di immagini *radar* satellitari;

b) Disciplina di piano e relativi allegati:

allegato 1: elenco delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni ricadenti nel distretto dell'Appennino settentrionale;

allegato 2: criteri di rappresentazione ed interpretazione delle mappe del PAI dissesti, modalità di visualizzazione ed accessibilità dei dati;

allegato 3: modalità di redazione delle mappe del PAI dissesti e delle proposte di riesame.

c) Mappa di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;

d) Mappa del rischio da dissesti di natura geomorfologica;

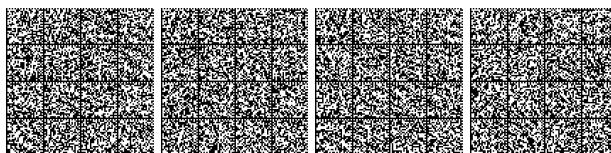
e) Mappa delle aree interessate da fenomeni di subsidenza.

Art. 2.

1. Il Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino distrettuale e ha valore di Piano territoriale di settore.

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del PAI dissesti di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 65, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Le regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni. Ferma l'applicazione dell'art. 65, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'emanazione da parte delle singole regioni delle disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo PAI dissesti distrettuale nel settore urbanistico continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 170, comma 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, le disposizioni della deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 40 del 28 marzo 2024, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di gestione



del rischio da dissesti di natura geomorfologica e all'individuazione dei singoli interventi ammessi nelle aree a pericolosità.

4. Il PAI dissesti è riesaminato ed aggiornato nel corso della sua vigenza, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di piano.

Art. 3.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, ivi compresa l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, vi provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale delle regioni ricomprese nel distretto idrografico.

Roma, 29 gennaio 2026

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, n. 778*

26A01576

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 2026.

Modifica dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, concernente l'attuazione delle decisioni della Commissione europea in materia di recupero delle somme dovute a titolo di ICI, per gli anni 2006-2011, ed oggetto di esenzione in violazione della disciplina euro-unitaria sugli aiuti di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008;

Visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C247/01);

Vista la decisione finale 2013/284/UE del 19 dicembre 2012, adottata dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del TFUE, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006));

Vista la sentenza del 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P);

Vista la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)];

Visto l'art. 16-bis, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante «Misure urgenti per l'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;

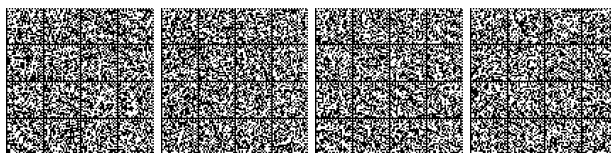
Visto, in particolare, il comma 1, del citato art. 16-bis, del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale dispone che i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l'imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l'indicazione di un'imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011;

Visto, altresì, il comma 5, del medesimo art. 16-bis, del decreto-legge n. 131 del 2024, il quale stabilisce che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e per il versamento nonché la disciplina e la misura degli interessi applicabili.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025, con il quale è stato fissato al 31 marzo 2026 il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al citato comma 5, dell'art. 16-bis, del decreto-legge n. 131 del 2024;

Considerato che, in ragione delle difficoltà tecniche riscontrate dai contribuenti in relazione alla presentazione della dichiarazione connesse alla limitata disponibilità di *software* di mercato utilizzabili, si ritiene di prorogare il termine del 31 marzo 2026 al 30 settembre 2026;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2026;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2025 le parole «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 899

26A01652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 febbraio 2026.

Approvazione di un terzo elenco *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) 2020/687 della Commissione europea, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) 2023/594 della Commissione europea, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il regolamento (UE) 2025/2629 della Commissione europea, del 18 dicembre 2025, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594 e che riporta le zone soggette a restrizioni I e II in Italia;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;



Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C (2025) 8022 del 27 novembre 2025, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 10 aprile 2025, n. 166432, recante, tra l'altro, l'individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato per l'annualità 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 26 maggio 2025, n. 120;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710, con il quale è stato approvato il Piano di ge-

stione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 19 gennaio 2026, n. 14;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 dicembre 2025, n. 696285, di approvazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche e per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2026, registrato alla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026 al n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 febbraio 2026, n. 078698, di approvazione degli *Standard Value* per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2026. Secondo elenco, in corso di registrazione;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463, con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard Value*;

Vista la comunicazione del 17 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 82660 del 19 febbraio 2026, con la quale ISMEA ha trasmesso un terzo elenco relativo agli *Standard Value* 2026 per le produzioni vegetali, comprensivo delle tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2026;

Vista la comunicazione del 20 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 87885 del 23 febbraio 2026, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard Value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, assunta al protocollo n. 88476 del 23 febbraio 2026;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza e di eradicazione della peste suina africana (PSA) per il periodo 2025-2027 inviato dal Ministero della salute alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e pubblicato sul sito del medesimo ministero;

Tenuto conto delle ordinanze del Ministero della salute e del Commissario straordinario alla PSA che istituiscono formalmente le zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolai di PSA;

Vista la comunicazione del 20 gennaio 2026, assunta al protocollo n. 41232 del 28 gennaio 2026, con la quale Dusty Rendering S.r.l. propone un adeguamento dei costi relativi al servizio di ritiro delle carcasse suine nelle aree territoriali interessate dalle misure restrittive introdotte dalle autorità sanitarie in materia di contenimento della PSA;



Preso atto che il ritiro delle carcasse suine nelle aree territoriali interessate dalle misure restrittive introdotte dalle autorità sanitarie in materia di contenimento della PSA ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/687 deve necessariamente essere effettuato per singola carcassa, incrementando di fatto gli oneri a carico delle ditte di smaltimento;

Vista la nota ministeriale del 27 gennaio 2026, n. 39063, con la quale è stata trasmessa alle regioni e province autonome la proposta di confermare per l'anno 2026 i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato adottati con il decreto ministeriale 10 aprile 2025, n. 166432;

Viste le richieste pervenute dalle Regioni Veneto e Piemonte, rispettivamente il 6 febbraio 2025, assunta al protocollo n. 57687 di pari data ed il 12 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 69114 di pari data, con le quali viene richiesto l'aggiornamento dei costi unitari massimi di ripristino di alcune strutture aziendali sulla base dei prezzi adottati sul territorio regionale;

Considerato che le richieste pervenute riferiscono a prezzari regionali per la realizzazione di nuovi impianti, mentre con il decreto ministeriale 10 aprile 2025, n. 166432, sono stati adottati i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali su base nazionale;

Considerato inoltre che per il 2025 è già stato autorizzato un incremento dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e che non si ravvisa la necessità di aumentare ulteriormente i medesimi valori per l'annualità 2026;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 del PGRA 2026, la decurtazione del 20% agli *Standard Value* per le produzioni vegetali non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del Piano;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione degli *Standard Value* trasmessi da ISMEA, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai fondi di mutualità;

Ritenuto inoltre opportuno confermare, per l'anno 2026, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse animali individuati con decreto 10 aprile 2025, n. 166432, ivi compresa la maggiorazione montana per le specie bovini, bufalini, ovicapri, equidi e camelidi - Categoria 1 - ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché di approvare, in accoglimento della richiesta pervenuta, i costi di rimozione e trasporto, nonché del minimo di uscita, per lo smaltimento delle carcasse della specie suina nelle aree interessate dai provvedimenti di restrizione sanitaria per la PSA, incrementati nella misura strettamente necessaria a tener conto dell'aumento dei costi di prelevamento, al fine di mitigare i maggiori oneri a carico delle ditte di smaltimento;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione terzo elenco Standard Value per le produzioni vegetali - Anno 2026

1. Sono approvati gli *Standard Value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto e relativi alle produzioni vegetali, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2026 e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard Value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

3. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard Value* di cui al comma 1 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile di cui al capitolo 4 del PGRA 2026.

Art. 2.

Individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali - anno 2026

1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2026, sono riportati nell'allegato 4 al presente decreto.

2. I costi unitari massimi di smaltimento delle carcasse animali, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2026, sono riportati nell'allegato 5 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 253

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>

26A01559



DECRETO 9 marzo 2026.

Approvazione degli *Standard Value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità. Annualità 2026. Quarto elenco.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla Gestione del rischio;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» ed in particolare l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla base di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 12 marzo 2015, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 6 dicembre 2023, n. 285 e recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 19 gennaio 2026, n. 14;

Visto il decreto direttoriale 11 aprile 2024, n. 168463, con il quale è stata definita la procedura di controllo degli *Standard value*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 dicembre 2025, n. 696285, di approvazione degli *Standard value* per le produzioni zootecniche e per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - annualità 2026, registrato alla Corte dei conti in data 29 gennaio 2026 al n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 febbraio 2026, n. 078698, di approvazione di un secondo elenco di *Standard value* per talune produzioni vegetali diverse dall'uva da vino, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - annualità 2026, in corso di registrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2026, n. 96747 di approvazione, tra l'altro, di un terzo elenco *Standard value* per le produzioni vegetali, applicabili per la determinazione del valore della produzione media an-



nua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato, nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - annualità 2026, in corso di registrazione;

Vista la comunicazione del 25 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 95015 del 26 febbraio 2026, con la quale ISMEA ha trasmesso un quarto elenco di *Standard value* 2026 per le produzioni vegetali, comprensivo delle tabelle di corrispondenza tra codici prodotto e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza, calcolati conformemente alle procedure di cui al PSP 2023-2027 e al PGRA 2026;

Vista la comunicazione del 26 febbraio 2026, assunta al protocollo n. 96821 di pari data, con la quale ISMEA fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni su un campione di *Standard value*, come previsto dal decreto 11 aprile 2024;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del decreto 11 aprile 2024, assunta al protocollo n. 100637 del 2 marzo 2026;

Considerato che, ai sensi dell'allegato 4 del PGRA 2026, la decurtazione del 20% agli *Standard value* per le produzioni vegetali non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del Piano;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione degli *Standard value* trasmessi da ISMEA, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura offerta dai Fondi di mutualità;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione quarto elenco Standard value
per le produzioni vegetali - Anno 2026*

1. Sono approvati gli *Standard value* riportati nell'allegato 1 al presente decreto e relativi alle produzioni vegetali diverse dall'uva da vino DOP e IGP, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2026 e i relativi coefficienti di maggiorazione previsti per le produzioni biologiche.

2. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard value* di cui al comma 1 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate rispettivamente negli allegati 2 e 3 al presente decreto.

3. Sono approvati gli *Standard value* riportati nell'allegato 4 relativi all'uva da vino DOP e IGP, utilizzabili per la determinazione del valore della produzione media

annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato nonché per la determinazione della quota massima di adesione alla copertura mutualistica dei Fondi di mutualità - anno 2026.

4. I coefficienti di maggiorazione per le produzioni biologiche, da applicare agli *Standard value* di cui al comma 3, sono riportati nell'allegato 5 al presente decreto.

5. Le tabelle di corrispondenza tra codici prodotto afferenti agli *Standard value* di cui al comma 3 e relativo gruppo di appartenenza e tra ID varietà e gruppo di appartenenza sono riportate, rispettivamente, negli allegati 6 e 7 al presente decreto.

6. La decurtazione del 20% applicata agli *Standard value* riportati negli allegati 1 e 4 non si applica ai fini del calcolo della quota di partecipazione alla copertura mutualistica massima ammissibile dei Fondi di mutualità reddito di cui al capitolo 4 del PGRA 2026.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 257

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>

26A01560

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 26 marzo 2026.

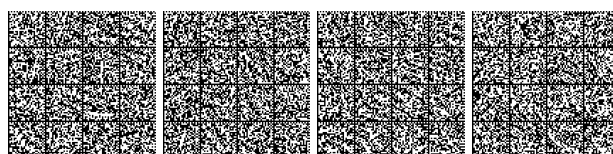
Riduzione degli obblighi di scorta, anno 2026.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;

Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio dell'Unione europea del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;



Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 che recepisce direttiva 2009/119/CE e istituisce l'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) a cui attribuisce il compito di detenere le scorte specifiche di prodotti petroliferi all'interno del territorio italiano;

Visto in particolare l'art. 20, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 il quale in caso di una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte prevede che il Ministro della transizione ecologica, sentito il Comitato per l'emergenza petrolifera operante presso il Dipartimento per l'energia, può disporre il rilascio delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche per far fronte agli obblighi internazionali che incombono sull'Italia in virtù di tale decisione.

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è stato ridenominato «Ministero della transizione ecologica», e sono stati assegnati a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica, prima facenti capo al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» lasciando invariate le relative funzioni in materia di energia;

Visto il decreto ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto 9 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante la determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2025;

Visto il decreto del Capo dipartimento energia n. 5 del 6 marzo 2026 che aggiorna i componenti del Comitato per l'emergenza petrolifera;

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito indicata come l'AIE) IEA/GB(2026)15, del 10 marzo 2026, con cui la stessa Agenzia ha deciso che, in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato petrolifero globale, derivante dalle

difficoltà di transito attraverso lo Stretto di Hormuz e dalla riduzione di parte della produzione petrolifera, è necessario che i Paesi membri dell'Agenzia inviino un messaggio unitario e forte per stabilizzare il mercato petrolifero globale, ed ha convenuto che i membri dell'AIE dovrebbero rendere disponibili ulteriori forniture di petrolio al mercato con modalità e tempistiche adeguate alle rispettive circostanze nazionali, attraverso un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di riserva, allo scopo di attenuare una possibile crisi di approvvigionamento;

Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 11 marzo 2026 con cui il direttore esecutivo dell'agenzia, avendo verificato il consenso degli Stati membri, notifica l'avvio della procedura di emergenza e indica i quantitativi e tempi dell'intervento previsto, suggerendo un periodo di tempo minimo appropriato per le esigenze nazionali del rilascio di tali scorte da parte dei soggetti obbligati per evitare un effetto contrario sul mercato petrolifero in caso di rapida ricostituzione delle stesse;

Considerato che con le note sopra richiamate l'AIE ha richiesto all'Italia di garantire un contributo totale pari a circa 9,966 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa 1,611 milioni di tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi, corrispondenti al 2,5% del totale di 400 milioni di barili messi a disposizione dai Paesi IEA per fronteggiare l'emergenza;

Considerato che dall'AIE e dal Gruppo di coordinamento europeo sul petrolio (*Oil Coordination Group*) non sono pervenute indicazioni circa la composizione dei prodotti da sottoporre a destoccaggio, lasciando quindi agli Stati membri facoltà di scelta;

Considerato il verbale della riunione del 12 marzo 2026 del Comitato per l'emergenza petrolifera, cui hanno altresì partecipato in audizione preliminare le diverse associazioni di categoria per il settore petrolifero, dal quale risulta che è stato approvato il piano di rilascio scorte petrolifere, presentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in conformità alle richieste dell'AIE

Ritenuto necessario prevedere che il contributo dei prodotti petroliferi da rilasciare per l'Italia che equivale a 1,611 milioni di tonnellate di petrolio equivalente di prodotti petroliferi (TEP) e che rappresentano circa il 13,5% del totale delle scorte di sicurezza del Paese sia da individuare limitatamente ai quantitativi di «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi» dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012;

Ritenuto necessario aderire alle richieste formulate dall'IEA mediante riduzione in via temporanea della misura delle scorte di sicurezza dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che immettono in consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato l'attuale livello delle scorte specifiche detenute da OCSIT e dai soggetti obbligati citati e l'andamento del mercato internazionale, e ritenuto necessario



mantenere un ampio margine di sicurezza nella detenzione dei prodotti di maggior consumo quali quelli rappresentati dalle scorte specifiche e dalle scorte libere detenute sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione degli obblighi di scorta

1. L'entità delle scorte di sicurezza in prodotti petroliferi a libera scelta dei soggetti obbligati, come determinata dal decreto 9 maggio 2025 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è ridotta a decorrere dalle ore 0:00 del 1° aprile 2026 e fino al 30 giugno 2026, limitatamente ai quantitativi di «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi» dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, per assicurare una riduzione complessiva delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

2. Saranno oggetto di rilascio i quantitativi di scorte libere dislocate nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 249/2012, così determinati: altri prodotti (Coke di petrolio, semilavorati, lubrificanti e bitumi) per 1.155.100 tep, olio combustibile per 455.700 tep e un totale complessivo di 1.610.800 tep.

Art. 2.

Riduzione delle scorte petrolifere di sicurezza per i soggetti obbligati

1. Il nuovo ammontare dell'obbligo di scorta petrolifero di sicurezza, a seguito della riduzione di cui all'art. 1, comma 1, viene reso disponibile a ciascun soggetto interessato mediante la piattaforma informatica operativa, per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo <https://mase.ocsit.it/scorte/>

2. I soggetti obbligati al mantenimento della scorta potranno conseguentemente immettere sul mercato i quantitativi di prodotti petroliferi resi disponibili dal suddetto destoccaggio.

Art. 3.

Successivi adempimenti

1. Con successivo provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, verranno indicati i tempi e le modalità della ricostituzione delle scorte di sicurezza, in accordo con le decisioni che verranno adottate dall'AIE e dalla Commissione europea.

2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che

determina l'entità delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese per il prossimo anno scorta 2026, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 viene assicurata una riduzione complessiva del nuovo livello delle scorte petrolifere di sicurezza pari a 1.610.800 tonnellate equivalenti di petrolio.

3. Dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 è fatto divieto ad OCSIT di autorizzare nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano detenzioni di scorte limitatamente ai prodotti petroliferi «olio combustibile» e «altri prodotti petroliferi».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 26 marzo 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

26A01624

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

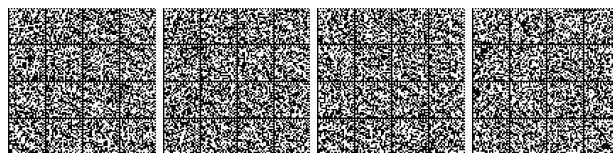
DECRETO 25 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;



Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»,

ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.249 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio e 24 febbraio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, avente godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 febbraio ed il 28 agosto di ogni anno di durata del prestito.

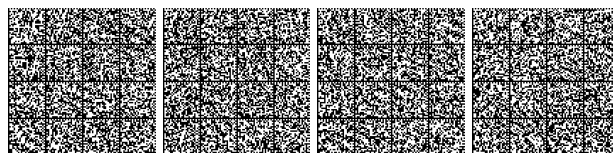
La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 marzo 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ventisette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01577

DECRETO 25 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, tredicesima e quattordicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,



le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.249 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al diri-

gente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 24 luglio, 24 settembre e 25 novembre 2025, nonché 27 gennaio e 24 febbraio 2026 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una tredicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.



Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quattordicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli Specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 marzo 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quaranta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di

Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01578

DECRETO 25 marzo 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, sedicesima e diciassettesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;



Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 33.249 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al diri-

gente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 19 marzo, 23 aprile, 25 ottobre 2024, 28 gennaio 2025, 25 febbraio 2025, 27 maggio 2025 rettificato dal decreto 22 luglio 2025, 28 ottobre 2025, nonché 24 febbraio 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80% con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una sedicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

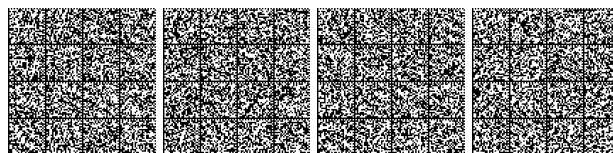
Le prime quattro cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 marzo 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».



La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della diciassettesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 marzo 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 marzo 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 132 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 27 marzo 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01579

DECRETO 27 marzo 2026.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2025. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2026.

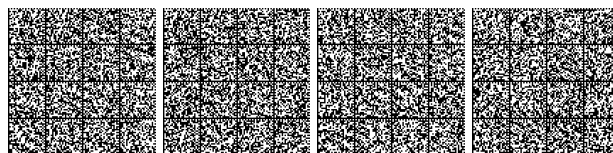
IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura;

Visto l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, comma 2 in tema di funzioni, competenze e responsabilità dei dirigenti;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei sogget-



ti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato e, in particolare, l'art. 10, comma 9;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2025 - 31 dicembre 2025 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, recante «Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art. 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» ed in particolare l'art. 5, comma 6 e l'art. 11, comma 5;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2025, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 23 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2025 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2025 - 31 dicembre 2025 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Tenuto conto delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e praticati dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, relativamente al trimestre 1° ottobre 2025 - 31 dicembre 2025, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2026.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari e ogni altro ente autorizzato all'erogazione del credito, sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2026 - 31 marzo 2026 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2026

Il dirigente generale: CAPIELLO



ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'Eurosistema
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2025
 APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2026

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000 oltre 5.000	10,53 8,86	17,1625 15,0750
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500 oltre 1.500	15,76 15,65	23,7000 23,5625
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000	8,06 6,50 4,97	14,0750 12,1250 10,2125
CREDITO PERSONALE		11,32	18,1500
CREDITO FINALIZZATO		10,88	17,6000
FACTORING	fino a 50.000 oltre 50.000	6,41 4,66	12,0125 9,8250
LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		6,16 5,43	11,7000 10,7875
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000 oltre 25.000	9,24 8,26	15,5500 14,3250
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000 oltre 25.000	9,92 7,21	16,4000 13,0125
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		4,05 4,08	9,0625 9,1000
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000 oltre 15.000	13,85 9,44	21,3125 15,8000
CREDITO REVOLVING		16,07	24,0700
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,57	18,4625
ALTRI FINANZIAMENTI		14,23	21,7875

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2025 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella — che è stata definita sentita la Banca d'Italia — è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>).

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per quattro l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 — forniti a fini conoscitivi — si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

26A01653



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metilfenidato, «Noku»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 86 del 20 marzo 2026

Codice pratica: RU/2025/029, C1A/2026/565, C1A/2025/2778.

Procedura europea n. SE/H/1912/001-005/E/001, SE/H/1912/001-005/IA/021 e SE/H/1912/001-005/IA/023.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NOKU, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale via San Bovio, 3 20054, Segrate, Italia.

Confezioni:

«18 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061013 (in base 10) 1KNSUP (in base 32);

«18 mg compresse a rilascio prolungato» 60 (2x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061025 (in base 10) 1KNSV1 (in base 32);

«18 mg compresse a rilascio prolungato» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061037 (in base 10) 1KNSVF (in base 32);

«27 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061049 (in base 10) 1KNSVT (in base 32);

«27 mg compresse a rilascio prolungato» 60 (2x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061052 (in base 10) 1KNSVW (in base 32);

«27 mg compresse a rilascio prolungato» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061064 (in base 10) 1KNSW8 (in base 32);

«36 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061076 (in base 10) 1KNSWN (in base 32);

«36 mg compresse a rilascio prolungato» 60 (2x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061088 (in base 10) 1KNSX0 (in base 32);

«36 mg compresse a rilascio prolungato» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061090 (in base 10) 1KNSX2 (in base 32);

«45 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061102 (in base 10) 1KNSXG (in base 32);

«45 mg compresse a rilascio prolungato» 60 (2x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061114 (in base 10) 1KNSXU (in base 32);

«45 mg compresse a rilascio prolungato» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061126 (in base 10) 1KNSY6 (in base 32);

«54 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061138 (in base 10) 1KNSYL (in base 32);

«54 mg compresse a rilascio prolungato» 60 (2x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061140 (in base 10) 1KNSYN (in base 32);

«54 mg compresse a rilascio prolungato» 90 (3x30) compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052061153 (in base 10) 1KNSZ1 (in base 32).

Principio attivo: metilfenidato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A. Avenida de Miralcampo, 7, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RMR - Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale con ricetta ministeriale a ricalco da effettuarsi da parte di specialisti: neuropsichiatra infantile e psichiatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del



quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 29 novembre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01542

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ambroxolo, «Secretil».

Estratto determina AAM/PPA n. 167/2026 del 23 marzo 2026

Trasferimento di titolarità: AIN/2026/251.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società Savio Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36, 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 10168120151.

Medicinale SECRETIL:

025025053 - «3 mg/ml sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml e un bicchiere dosatore da 10 ml;

025025065 - «7,5 mg/ml soluzione per nebulizzatore» 1 flacone in vetro da 100 ml;

025025077 - «15 mg soluzione per nebulizzatore» 6 fiale in vetro da 2 ml;

025025089 - «60 mg granulato per soluzione orale in bustina» 20 bustine in CARTA/AL/PE;

025025139 - «22,5 mg soluzione per nebulizzatore» 20 contenitori monodose in LDPE da 3 ml,

in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare, 36, 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 13118231003.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01543

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Pantoprazolo Teva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 148/2026 del 20 marzo 2026

È autorizzata la variazione tipo IA in B.II.e.5.a.1) con la conseguente immissione in commercio del medicinale PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA nelle confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040597318 (base 10) 16QXU6 (base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 105 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040597320 (base 10) 16QXU8 (base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040597332 (base 10) 16QXUN (base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 105 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040597344 (base 10) 16QXV0 (base 32);

principio attivo: pantoprazolo;

codice pratica: C1A/2026/393;

codice di procedura europea: IE/H/0211/001-002/IA/061.

Titolare A.I.C.:

Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 - Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: per la confezione A.I.C. n. 040597318 C; per le confezioni A.I.C. n. 040597320, 040597332, 040597344 C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01547



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bisoprololo fumarato, «Bisoprololo Almus».

Estratto determina AAM/PPA n. 159/2026 del 20 marzo 2026

È autorizzato il *worksharing* costituito da una variazione tipo IB B.II.e.1.b.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale BISOPROLOLO ALMUS nella confezione di seguito indicata:

confezione:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE» - A.I.C. n. 038810608 (base 10) 150DZJ (base 32);

principio attivo: bisoprololo fumarato;

codice pratica: C1B/2025/2095;

codice di procedura europea: NL/H/xxxx/WS/1226;

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 - Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01548

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di dabigatran etexilate mesilate, «Auralgan» e «Dangard».

Estratto determina AAM/PPA n. 160/2026 del 20 marzo 2026

È autorizzato il *worksharing* costituito da una variazione tipo IB B.II.e.1.b.1), con la conseguente immissione in commercio dei medicinali AURALGAN e DANGARD nelle confezioni di seguito indicate:

medicinale: AURALGAN;

confezioni:

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051055073 (base 10) 1JQ2H1 (base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051055085 (base 10) 1JQ2HF (base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051055097 (base 10) 1JQ2HT (base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051055109 (base 10) 1JQ2J5 (base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051055111 (base 10) 1JQ2J7 (base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051055123 (base 10) 1JQ2JM (base 32);

medicinale DANGARD;

confezioni:

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051056075 (base 10) 1JQ3GC (base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051056087 (base 10) 1JQ3GR (base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051056099 (base 10) (base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051056101 (base 10) 1JQ3H3 (base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051056113 (base 10) 1JQ3HK (base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051056125 (base 10) 1JQ3HX (base 32);

principio attivo: dabigatran etexilate mesilate.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina (allegato 1), di cui al presente estratto.

Codice pratica: C1B/2025/2706.

Codice di procedura europea: MT/H/xxxx/WS/049.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 - Milano - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

per il dosaggio da 110 mg: RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare, fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97 per l'indicazione FANV);

per il dosaggio da 150 mg: RRL (medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo, cardiocirurgo e chirurgo vascolare, fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97 per l'indicazione FANV).

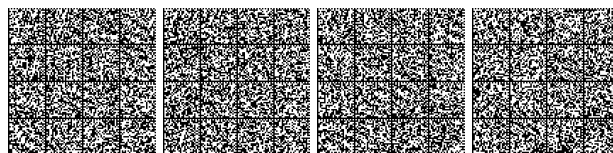
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01549



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride e Tamsulosina Aristo».

Con la determina n. aRM - 46/2026 - 3773 del 20 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DUTASTERIDE e TAMSULOSINA ARISTO.

Confezione: 047343013.

Descrizione: «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 9 capsule in blister AL/AL.

Confezione: 047343025.

Descrizione: «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL.

Confezione: 047343037.

Descrizione: «0,5 mg/0,4 mg capsule rigide» 90 capsule in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01569

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Alfasigma».

Con la determina n. aRM - 44/2026 - 4375 del 20 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DICLOFENAC ALFASIGMA.

Confezione: 033612033.

Descrizione: «50 mg compresse» 30 compresse.

Confezione: 033612058.

Descrizione: «150 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule.

Confezione: 033612096.

Descrizione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01570

Revoca, su rinuncia AIC rilasciata con procedura di importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin».

Con determina aRM - 47/2026 - 2696 del 20 marzo 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DAKTARIN.

Confezione: 042110039.

Descrizione: «20 mg/g gel orale» tubo 80 g.

Paese di provenienza: Olanda.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01571

CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi «8AO», ha comunicato di aver cessato l'attività, pertanto, la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta ha cancellato dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e ha annullato il marchio di identificazione 8AO con determinazione n. 16 del 23 marzo 2026 della funzionaria con PPR dell'U.O. Regolazione del mercato e servizi digitale. I punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati all'Ufficio metrico di Aosta.

Numero marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati
AO 8	Giuffrè Laura	via De Tillier n. 3 - 11100 Aosta (AO)	2

26A01562

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI ex-Tabacchi relativo a gennaio 2026, è pari a: 100,40. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono soluzione futuro, l'indice Eurostat Eurozone HICP ex-Tabacchi dicembre 2025 è pari a: 128,89. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del 65esimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del 65esimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

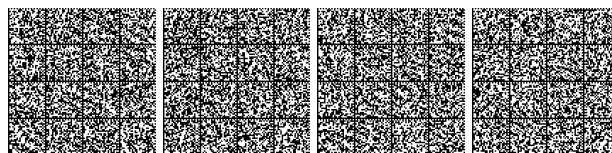
26A01625

Avviso a valere sul Libretto smart

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto che, a partire dal 31 marzo 2026, con riferimento al Libretto smart, l'opzione Risparmio Smart è attivabile non soltanto in ufficio postale, ma anche dai canali digitali di Poste italiane (www.poste.it e app Poste italiane).

Tale opzione, prevede che alle persone fisiche maggiori di età che richiedono l'apertura di un rapporto di conto corrente BancoPosta ad opzione monointestato (il «Conto BancoPosta ad opzione») o di una carta prepagata Postepay Evolution (la «Postepay Evolution»), che non siano già intestatari di un Libretto smart monointestato, viene offerta da Poste italiane la contestuale sottoscrizione di un Libretto smart monointestato.

L'adesione all'opzione risparmio smart consente al cliente di avvalersi di funzionalità dedicate puntualmente descritte nei fogli informativi del conto BancoPosta ad opzione e della Postepay evolution, disponibili presso tutti gli uffici postali e sul sito www.poste.it



Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it è a disposizione il foglio informativo del Libretto smart, contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle modalità di collocamento, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

26A01626

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamento autorizzazione voli di linea extra UE, sorvoli e scali tecnici.

Si avvisa che, sul sito *web* istituzionale dell'ENAC, è stato pubblicato il regolamento autorizzazione voli di linea extra UE, sorvoli e scali tecnici, adottato con delibera del consiglio di amministrazione n. 7/2026 del 5 febbraio 2026.

26A01561

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 18 marzo 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Giuseppe Rosario Nicola Maria Barletta, Console onorario della Repubblica Francese in Catania.

26A01544

Rilascio di *exequatur*

In data 10 marzo 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Juan José Páez Pinzón, Console generale della Repubblica di Colombia in Milano.

26A01563

MINISTERO DELL'INTERNO

Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 febbraio 2026, corredato dell'allegato A, «Nota metodologica anno 2025» e dell'allegato B «Piano di riparto anno 2025», recante: «Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo, di cui all'art. 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157», disposto dall'art. 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ripartito a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione, di cui ai commi 583, 584, 585 dell'art. 1, della predetta legge n. 234, del 2021, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2026, n. 1063.

26A01580

Attribuzione al Comune di Catania, ai fini del riequilibrio strutturale, del contributo di euro 40 milioni, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 dicembre 2025, n. 191.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del direttore centrale per la finanza locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, dell'11 febbraio 2026, recante: «Attribuzione al Comune di Catania capoluogo di Città Metropolitana, ai fini del riequilibrio strutturale, il contributo pari all'importo di euro 40 milioni, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294, del 19 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2026, n. 862.

26A01581

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-075) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

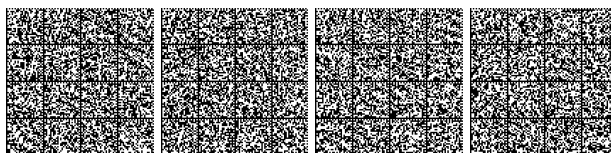
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

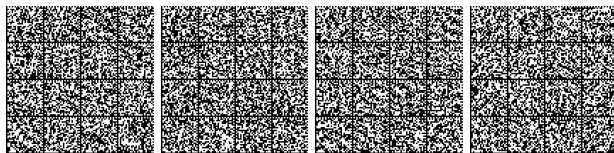
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

